

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 15

mercoledì, 27 marzo 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
LEGGE REGIONALE 18 marzo 2024, n. 10 Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copia- nificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014.	5
LEGGE REGIONALE 20 marzo 2024, n. 11 Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Mo- difiche alla l.r. 49/2011.	23
SEZIONE II	42
CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno	43
ORDINE DEL GIORNO 12 marzo 2024, n. 750 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 12 marzo 2024, collegato alla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Di- sposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Mo- difiche alla l.r. 49/2011).	43
SEZIONE III	44
COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze	45
ORDINANZA 21 marzo 2024, n. 22 D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - "Casse di espansione Prulli sul Fiume Arno" (codice 09IR002/G4_2). Esproprio delle seguenti aree oggetto dell'in- tervento: Comune di Reggello Foglio 90 particelle 66 (Catasto fabbricati) e 67 (Catasto Terreni).	45

ORDINANZA 21 marzo 2024, n. 23

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - III atto integrati dell'Accordo di programma MATTM-Regione Toscana del 3.11.2010 e 'Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod. 09IR523/G1 "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D. Impegno di spesa ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 - Stato finale.

52

ORDINANZA 21 marzo 2024, n. 24

Adeguamento del SAL 1 dell'appalto "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata", in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839).

62

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2024, N. 10

**Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001.
Modifiche alla l.r. 65/2014.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Misure di semplificazione per i procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici comunali. Adeguamenti alla normativa edilizia statale di riferimento.

- Art. 1 - Avvio del procedimento. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 65/2014
- Art. 2 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 65/2014
- Art. 3 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
- Art. 4 - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014
- Art. 5 - Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014
- Art. 6 - Qualità degli insediamenti. Regolamento. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 65/2014
- Art. 7 - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014
- Art. 8 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014
- Art. 9 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014
- Art. 10 - Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014
- Art. 11 - Tipologia degli atti. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014
- Art. 12 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
- Art. 13 - Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014
- Art. 14 - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva. Inserimento dell'articolo 135 bis nella l.r. 65/2014
- Art. 15 - Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
- Art. 16 - Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014
- Art. 17 - Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
- Art. 18 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Modifiche all'articolo 193 della l.r. 65/2014.
- Art. 19 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014
- Art. 20 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014
- Art. 21 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014
- Art. 22 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014
- Art. 23 - Accertamento di conformità. Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014

Art. 24 - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione. Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014

Art. 25 - Monitoraggio dell'abusivismo edilizio. Inserimento dell'articolo 215 bis nella l.r. 65/2014

Art. 26 - Incentivi economici ed urbanistici. Modifiche all'articolo 220 della l.r. 65/2014

Art. 27 - Disposizioni particolari per opere pubbliche. Modifiche all'articolo 238 della l.r. 65/2014

CAPO II - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014

Art. 29 - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024. Inserimento dell'articolo 252 sexies nella l.r. 65/2014

Art. 30 - Entrata in vigore. Applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5 e 27

Art. 31 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione");

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali "Decreto Aiuti bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti");

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 settembre 2023;

Considerato quanto segue:

1. È necessario risolvere alcune criticità evidenziate dall'applicazione della l.r. 65/2014 relative all'eccessiva durata dei procedimenti per la redazione degli strumenti di pianificazione comunali, intervenendo sull'ambito di applicazione della conferenza di copianificazione;
2. È necessario, al fine di semplificare l'iter procedurale di formazione degli strumenti di pianificazione comunali, limitare l'esame delle previsioni urbanistiche da parte della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. 65/2014, soltanto alle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato contenute nel piano operativo; ciò in quanto la pianificazione strutturale non è da considerarsi idonea a contenere previsioni localizzative e, pertanto, l'attivazione della conferenza risulta efficace solo con riferimento ai contenuti del predetto piano operativo;
3. In considerazione di quanto indicato ai punti 1 e 2, è necessario eliminare l'obbligo di prevedere, tra i contenuti dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014, le ipotesi di trasformazioni per le quali è previsto il ricorso al procedimento della conferenza di copianificazione, posticipando l'attivazione della conferenza di copianificazione stessa ad un momento successivo, purché precedente all'adozione del piano operativo;
4. Ai fini della semplificazione del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici comunali, è necessario ampliare i casi di esclusione dall'applicazione della conferenza di copianificazione estendendoli anche alla realizzazione di opere pubbliche;
5. È necessario rinviare ad una disciplina regolamentare per il maggiore dettaglio dei contenuti relativi alla documentazione da trasmettere ai fini dell'espletamento della conferenza di copianificazione, facendo riserva di procedere alle modifiche del regolamento di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014;
6. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 al d.p.r. 380/2001, allineandosi alla disciplina stabilita da tale decreto per quanto concerne i titoli edilizi necessari ad eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia;
7. In relazione a quanto indicato al punto 6, è necessario stabilire che qualunque intervento di ristrutturazione edilizia, sia essa ricostruttiva o conservativa, costituisce trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e che, fuori da tali casi, sia soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
8. È necessario inserire nell'elenco delle attività di edilizia libera l'installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, in adeguamento al d.p.r. 380/2001, come modificato dal d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022;
9. È necessario estendere la comunicazione mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, effettuata dal comune, a tutte le fattispecie che configurino abusi edilizi e, pertanto, non solo a quelle di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014;
10. È necessario inserire una nuova disposizione nella l.r. 65/2014, al fine di monitorare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, predisponendo, d'intesa con l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e con l'Unione regionale delle province toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale che consenta il flusso delle informazioni relative agli illeciti edilizi;
11. È necessario prevedere, mediante apposita norma transitoria, che le disposizioni relative alla conferenza di copianificazione previste dalla presente legge, si applichino ai procedimenti urbanistici avviati a seguito dell'entrata in vigore della medesima, potendo, i procedimenti già avviati, essere conclusi secondo le disposizioni previgenti;

12. Si rende, inoltre, necessario, mediante una disposizione transitoria, far salva la disciplina sostanziale degli interventi dettata dagli strumenti urbanistici comunali per quanto concerne le categorie di intervento edilizio di cui agli articoli 134 e 135 della l.r. 65/2014, oggetto di modifica da parte della presente legge;
13. È necessario prevedere che le modifiche di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della presente legge, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della l.r. 65/2014 si applichino a seguito delle modifiche al d.p.g.r. 32/R/2017 previste all'articolo 28 della presente legge;
14. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure di semplificazione contenute nelle disposizioni della presente legge, si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Misure di semplificazione per i procedimenti di redazione degli strumenti urbanistici comunali.
Adeguamenti alla normativa edilizia statale di riferimento

Art. 1

Avvio del procedimento.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 le parole: "comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25," sono soppresse.

Art. 2

Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
e di pianificazione urbanistica.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 65/2014

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
"8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell'implementazione della base informativa territoriale di cui all'articolo 55, comma 4, lettera d).".
2. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 la parola: "geografico" è soppressa e, dopo la parola: "regionale" è inserita la seguente: "integrato".

Art. 3

Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 4

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 dopo la parola: "trasformazione" sono inserite le seguenti: "del piano operativo" e le parole: "e articolo 90", sono sostituite dalle seguenti; "articolo 90".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: "d) opere pubbliche e ampliamento o adeguamento di quelle esistenti;"
3. Le lettere a), e) ed e bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 sono abrogate.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: "contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 prima dell'adozione del piano operativo".
5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente: "3 ter. La conferenza di copianificazione è convocata previa verifica della completezza formale della documentazione come indicata nel regolamento di cui all'articolo 130.".
6. Il comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: "5. La conferenza di copianificazione valuta che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale. La conferenza valuta, altresì, le medesime previsioni rispetto ai contenuti del PIT, verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indica gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio.".
7. Nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 le parole: " , salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale," sono soppresse.
8. Dopo il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente: "9 bis. Il regolamento di cui all'articolo 130 indica la documentazione da produrre ai fini delle verifiche di cui ai commi 3 ter e 5 e definisce le modalità di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 55 ter della l.r. 65/2014".

Art. 5

Varianti mediante approvazione del progetto.
Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014

1. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 34 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2,".

Art. 6

Qualità degli insediamenti. Regolamento.
Modifiche all'articolo 62 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 65/2014 la parola: "pubbliche" in entrambe le citazioni è soppressa.

Art. 7

Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo
in assenza di programma aziendale.
Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"5 bis. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, l'imprenditore agricolo presenta richiesta di permesso di costruire, oppure SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2, qualora intenda mantenere i manufatti realizzati ai sensi del comma 1 oltre il termine di due anni. Il permesso di costruire o la SCIA alternativa devono essere rilasciati o devono essere efficaci prima della scadenza di tale termine."

Art. 8

Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola
in assenza di programma aziendale.
Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 le parole: "135, comma 2, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "135 bis, comma 2".
2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014, le parole: "134, comma 1, lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "135 bis, comma 3".

Art. 9

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola.
Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 le parole: "135, comma 2, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "135 bis, comma 2".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014 le parole: "134, comma 1, lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "135 bis, comma 3".

Art. 10

Piano strutturale.
Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 65/2014 dopo le parole: "dell'uso del suolo" sono inserite le seguenti: "e non contiene previsioni localizzative".

Art. 11

Tipologia degli atti.
Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

1. All'inizio del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 3 bis,".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Per gli interventi realizzati in base ad un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.”.

Art. 12

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA.
Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“h) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell'articolo 135 bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;”.
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'articolo 135 bis, comma 3, lettera d);”.
3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 le parole: “alla lettera h” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 135 bis, comma 3”.
4. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 le parole: “lettere g) ed h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera g)”.

Art. 13

Opere ed interventi soggetti a SCIA.
Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis) e comma 2 bis), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell'articolo 135 bis, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;”.
2. Al comma 5 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “d)” è inserita la seguente: “ed” e le successive parole: “e g)” sono soppresse.

Art. 14

Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva.
Inserimento dell'articolo 135 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 135 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“Art. 135 bis
Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva
1. Ai fini della presente legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 si distinguono in interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

2. Sono interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, gli interventi edilizi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistono in:
 - a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
 - b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;
 - c) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;
 - d) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del Codice, o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva.".

Art. 15

Attività edilizia libera.

Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
"b ter) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, come definite dall'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del d.p.r. 380/2001, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 216;"
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
"d bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Per i terreni coltivati inferiori a un ettaro il volume massimo delle vasche di raccolta è pari a cinquanta metri cubi;"
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 dopo la parola: "immobiliari" sono inserite le seguenti: "senza mutamento della destinazione d'uso originaria".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"4.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), d bis) ed e), si applicano anche alle attività agricole amatoriali."

Art. 16

Deroghe al d.m. 1444/1968.

Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014 le parole: "ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad" sono sostituite dalle seguenti: "demolizione e ricostruzione di".
2. Al comma 1 bis dell'articolo 140 della l.r. 65/2014, le parole: "ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "demolizione e ricostruzione".
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
"b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere f) ed l), nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 135 bis, comma 3, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento."

Art. 17

Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità.

Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f bis) l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 135 bis, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001."

Art. 18

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Modifiche all'articolo 193 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 193 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; trasmette altresì tali dati alla provincia o alla città metropolitana mediante il sistema informativo di cui all'articolo 215 bis."

Art. 19

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali.
Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014

1. Il comma 7 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 20

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo
o in totale difformità o con variazioni essenziali.
Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 65/2014, le parole: "e all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001," sono soppresse.

Art. 21

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa.
Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole: " , nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001" sono soppresse.

Art. 22

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014, le parole: "nonché agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001," sono soppresse.

Art. 23

Accertamento di conformità.

Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014, le parole: "La sanatoria può essere ottenuta:" sono sostituite dalle seguenti: "L'istanza di sanatoria, oppure la SCIA in sanatoria, può essere presentata:".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014, le parole: "fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, entro il termine per la rimozione o la demolizione previsto dal comma 2 del medesimo articolo".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014, le parole: "e 206; fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "e 206, comma 1, entro i termini ivi previsti per la rimozione o la demolizione, stabiliti dal comune con propria ordinanza, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino".
4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014, le parole: "e, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001" sono soppresse.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 le parole: "e, diversi da quelli di cui alla lettera a)" sono soppresse.
6. Al comma 2 bis dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 le parole: "è presentata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere presentata solo" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "di cui al titolo VI, capo V,".

Art. 24

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione.

Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r. 65/2014, le parole: "e, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001," sono soppresse.

Art. 25

Monitoraggio dell'abusivismo edilizio.

Inserimento dell'articolo 215 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 215 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"Art. 215 bis
Monitoraggio dell'abusivismo edilizio
1. Per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio dell'abusivismo edilizio la Giunta regionale predispone, d'intesa con l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI) Toscana e l'Unione regionale delle province toscane (UPI) Toscana, un sistema informativo articolato a livello comunale, provinciale e regionale per la trasmissione telematica dei dati di cui all'articolo 193, comma 7 bis, relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante deliberazione, stabilisce indirizzi in merito ai dati da trasmettere e stabilisce le modalità di raccolta, elaborazione e trattamento dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della presente legge.”.

Art. 26

Incentivi economici ed urbanistici.
Modifiche all'articolo 220 della l.r. 65/2014

1. Al comma 7 dell'articolo 220 della l.r. 65/2014 la parola: “calpestabile” è sostituita dalla seguente: “edificabile” e le parole: “all'articolo 196” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 206”.

Art. 27

Disposizioni particolari per opere pubbliche.
Modifiche all'articolo 238 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 238 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “favorevole” sono aggiunte le seguenti: “, per le sole varianti relative alla previsione e alla realizzazione di opere di interesse pubblico,”.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

Adeguamento del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014

1. Entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale di attuazione dell'articolo 130 della l.r. 65/2014, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Modifiche al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”) è adeguato alle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 27 della presente legge.

Art. 29

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024.
Inserimento dell'articolo 252 sexies nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252 quinquies della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 252 sexies

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024

1. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014), rispettivamente agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della presente legge, si applicano ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore di tale legge.

2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. Le modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 alle categorie di intervento edilizio previste dagli articoli 134 e 135 della presente legge non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.”.

Art. 30

Entrata in vigore.

Applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5 e 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 27, che modificano, rispettivamente, gli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017 effettuate ai sensi dell'articolo 28.

Art. 31

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 18 marzo 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.03.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 7
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 agosto 2023, n. 2110

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 marzo 2024

Approvata in data 12 marzo 2024

Divenuta legge regionale 8/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2024, N. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 49/2011
- Art. 2 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 49/2011
- Art. 3 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 49/2011
- Art. 4 - Ambito oggettivo. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2011
- Art. 5 - Livelli e qualità del servizio. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 49/2011
- Art. 6 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2011
- Art. 7 - Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2011
- Art. 8 - Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2011
- Art. 9 - Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2011
- Art. 10 - Funzioni comunali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2011
- Art. 11 - Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 49/2011
- Art. 12 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011
- Art. 13 - Criteri localizzativi. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 49/2011
- Art. 14 - Azioni di risanamento. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 49/2011
- Art. 15 - Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 49/2011
- Art. 16 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 49/2011
- Art. 17 - Disposizioni attuative. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 49/2011
- Art. 18 - Piano di risanamento. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 49/2011
- Art. 19 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011
- Art. 20 - Clausola valutativa. Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 49/2011
- Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5g tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di Covid-19 nell'Unione;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 2020);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione");

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 luglio 2023.

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 49/2011 è la normativa regionale di riferimento per la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in Toscana, nella finalità del rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
2. Negli anni le tecniche di trasmissione del segnale di radiocomunicazione hanno subito mutamenti per le innovazioni tecnologiche;
3. La normativa statale è più volte intervenuta per semplificare il rilascio del titolo abilitativo per il quale la l.r. 49/2011 rimanda alle procedure stabilite dal d.lgs. 259/2003, e lo stesso ha fatto la normativa europea;

4. Uno degli scopi della direttiva 2018/1972/UE è “Realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali”; nel preambolo si legge, inoltre, che:
 - a) le “...nuove reti ad altissima capacità...sostengono l’innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione”;
 - b) “Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. ...plasmando la realtà sociale ed economica”;
 - c) “...l’intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettività nell’Unione e fornire informazioni a tutte le autorità competenti così come ai cittadini”;
 - d) “Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente eventuale necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale”;
 - e) “È imperativa l’esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l’Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE, al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire”;
 - f) “Dato l’elevato livello dell’innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell’Unione,”;
5. Nella raccomandazione 2020/1307/UE , si legge che:
 - a) l’Europa si pone l’obiettivo “... di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione.”;
 - b) “L’accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate è indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere...”;
 - c) “L’impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed è essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza.”;
6. L’articolo 4 della l. 53/2021 ha delegato il Governo anche all’attuazione della direttiva 2018/1972/UE stabilendo criteri direttivi tra i quali si ricorda il riordino delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 259/2003, attraverso l’adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l’armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
7. La direttiva 2018/1972/UE è stata attuata mediante il d.lgs. 207/2021;
8. La presente legge, quindi, si pone nel quadro della normativa europea sopra richiamata e della normativa nazionale d’attuazione, salvaguardando il principio di precauzione per evitare livelli dannosi per la salute pubblica, come detto anche dalla direttiva 2018/1972/UE, e prevedendo:
 - a) l’introduzione degli obiettivi di assicurare la migliore qualità del servizio e la relativa valutazione dei livelli raggiunti;

- b) la promozione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete e quindi lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con livelli elevati di qualità di servizio;
 - c) l'aggiornamento dei riferimenti normativi alle recenti modifiche del d.lgs. 259/2003 operate dal d.lgs. 207/2021;
 - d) alcune modifiche al catasto regionale degli impianti e la possibilità per la Giunta regionale di adottare:
 - 1. linee guida per i programmi degli impianti approvati dai comuni;
 - 2. disposizioni operative per lo svolgimento coordinato degli adempimenti previsti dalla legge in tema di autorizzazioni, programma comunale degli impianti, catasto e utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico per agevolare i compiti dei comuni, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e degli operatori.
9. La Regione è impegnata da anni ad assicurare una copertura di banda ultra larga sul territorio regionale ed intende proseguire anche con azioni a livello nazionale per favorire la diffusione capillare delle nuove opportunità nelle zone meno favorite del mercato;
10. Le linee guida della Giunta regionale, sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, (vedi articolo 17, comma 1, della presente legge), sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
11. Sono implementate le funzioni del Comitato tecnico per gli impianti, che ora può fare anche proposte nelle materie oggetto della legge, nonché consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le azioni di risanamento; in virtù della sua natura tecnica, ai dipendenti regionali e dell'ARPAT, che ne sono membri, non si applica il limite di permanenza di "tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni" previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
12. È rafforzata la funzione programmatica dei comuni mediante la possibilità di individuare aree preferibili e non idonee all'installazione degli impianti ed è introdotto il nuovo criterio localizzativo della qualità del servizio definita ai sensi della riforma del d.lgs. 259/2003; inoltre si specifica che il comune, nel predisporre il programma comunale degli impianti, può attivare percorsi di informazione e partecipazione della popolazione residente;
13. È rafforzata, altresì, la funzione del piano di risanamento di ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi, dettando le linee di azione per il conseguente adeguamento;
14. È prevista una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ostacoli, in qualsiasi modo, le funzioni del personale addetto alla vigilanza e controllo;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche del preambolo della l.r. 49/2011

- 1. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; sono inserite le seguenti: "Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;"
- 2. Nel preambolo della l.r. 49/2011, le parole: "Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)" sono sostituite dalle seguenti: "Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione")";

3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 49/2011, dopo le parole: “dallo stesso.” sono aggiunte le seguenti: “Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.”;
4. Al punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011, dopo la parola: “impianti” sono inserite le seguenti: “e delle infrastrutture”; dopo le parole: “deve essere” sono inserite le seguenti “interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e”;
5. Dopo il punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011, è inserito il seguente:
“12 bis. la Giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della l. 36/2001 ed in conformità al d.lgs. 259/2003;”.
6. Dopo il punto 12 bis del preambolo della l.r. 49/2011, è inserito il seguente:
“12 ter. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo;”.
7. Al punto 13 del preambolo della l.r. 49/2011, le parole: “, denominata inventario dei microimpianti e” sono soppresse;
8. Al punto 15 del preambolo della l.r. 49/2011, le parole: “scuole e altri edifici pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze” e dopo le parole: “telefonia mobile”, sono aggiunte le seguenti: “, salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture”;
9. Alla fine del punto 18 del preambolo della l.r. 49/2011, è aggiunto il periodo: “. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;
10. Dopo il punto 19 del preambolo della l.r. 49/2011, è inserito il seguente:
“19 bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l'obiettivo di “incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione;”.”;
11. Il punto 23 del preambolo della l.r. 49/2011 è abrogato;
12. Alla fine del punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: “, nello stesso senso l'attuale formulazione dell'articolo 54 del d.lgs. 259/2003;”.
13. Dopo il punto 24 del preambolo della l.r. 49/2011, è inserito il seguente:
“24 bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:
 - a) l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla “realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [...] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione”. Il comma 3 dell'articolo 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), prevedeva che i gestori presentassero “entro il 31 ottobre di ogni anno” la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata l.r. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda “l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento”.

- b) Inoltre, il comma 5 dell'articolo 5 sostituito dalla l.r. 11/2024, richiede "informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5 bis"; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:
1. l'articolo 10, comma 5 bis, richiama specificamente casi di "qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercita [...] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003";
 2. il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le "informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti". Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011;".

Art. 2

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 49/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 49/2011 le parole: " , l'installazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici".
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 49/2011 è aggiunta la seguente:
"c bis) l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
c) un numero massivo di dispositivi connessi."
4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio."

Art. 3

Definizioni.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 49/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2011, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003;".
2. Alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2011 sono aggiunte le parole: " , anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui

all'articolo 1, comma 3 bis;”.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2011 è abrogata.
4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2011 la parola: “86” è sostituita dalla seguente: “43”, e dopo le parole: “comma 4” sono aggiunte le seguenti: “e 4 bis”.

Art. 4

Ambito oggettivo.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “applica” sono aggiunte le seguenti: “alle infrastrutture e”.
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 49/2011 è abrogata.

Art. 5

Livelli e qualità del servizio.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 49/2011

1. Nel capo II, dopo l'articolo 3 della l.r. 49/2011, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Livelli e qualità del servizio

1. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell'articolo 8 del d.lgs. 259/2003.”.

Art. 6

Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011, dopo le parole: “dell'informazione e della conoscenza),” sono aggiunte le seguenti “ e del d.lgs. 259/2003,” e alla fine, dopo le parole: “i criteri tecnici per”, sono aggiunte le seguenti: “lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a:”.
2. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente: “a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario, in modo da assicurare l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della l. 36/2001;”.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è abrogata.
4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente: “d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all'articolo 9, comma 2;”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente: “1 bis. la Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione.”.

6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
"a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;"
7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 le parole: "dell'impatto sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "dei rischi sanitari".
8. Dopo la lettera b) del comma 3) dell'articolo 4 della l.r. 49/2011 è inserita la seguente:
"b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale."
9. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2011, dopo la parola: "(ARPAT)" sono inserite le seguenti: ", dei sistemi di cui all'articolo 3 bis".

Art. 7

Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2011

1. L'articolo 5 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture
1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato "catasto regionale", istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.
2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:
 - a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
 - b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009;
 - c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;
 - d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:
 - a) le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
 - b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.
4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all'ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.

5. La comunicazione di attivazione del gestore:
 - a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5 bis;
 - b) può comprendere la documentazione di apposizione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 10.
6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all'articolo 3 bis.
7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'articolo 3 bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.”.

Art. 8

Inventario degli impianti radioamatoriali.
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2011

1. L'articolo 6 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Inventario degli impianti radioamatoriali

1. È istituito l'inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall'attivazione dell'impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) le generalità dei gestori;
 - b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
 - c) la tipologia d'impianto.
3. I comuni e l'ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell'impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.”.

Art. 9

Comitato tecnico per gli impianti.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ad essi connessa” sono aggiunte le seguenti: “, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'articolo 3 bis,”.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente: “a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'articolo 12, comma 6;”.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente: “b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 le parole: “scelti tra quattro nominativi” sono soppresse.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
"2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni."
6. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture".
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)."

Art. 10

Funzioni comunali.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: "all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: "anche avvalendosi dei sistemi di cui all'articolo 3 bis,".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
"f) all'adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.".
3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 49/2011, dopo le parole: "dell'esposizione ai campi elettromagnetici," sono aggiunte le seguenti: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011),".

Art. 11

Programma comunale degli impianti.

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 49/2011

1. L'articolo 9 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Programma comunale degli impianti
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
 - a) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1;
 - b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis;
 - c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
 - d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.

4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all'articolo 3 bis e mediante procedure che assicurano:
 - a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
 - b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d);
 - c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all'articolo 1 comma 3 bis.
5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

Art. 12

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 49/2011

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “numero 2)” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “urbanistica” sono inserite le seguenti: “, ove prevista,” e la parola: “86” è sostituita dalla seguente: “43”.
5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “quando è coinvolto” sono sostituite dalla seguente: “tramite”.
6. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 le parole: “, contestualmente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3,” sono soppresse.
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003.”.

Art. 13

Criteri localizzativi.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 49/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
"2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
 - a) preferibili per l'installazione;
 - b) non idonee, dove non è consentita l'installazione nel rispetto del d.lgs. 259/2003."
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 49/2011 dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis,".
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 49/2011 le parole: "87" e "9" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "44" e "10".

Art. 14

Azioni di risanamento.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 49/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
"1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11."
2. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 49/2011 le parole: "28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)", sono sostituite dalle seguenti: "25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)."
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 49/2011 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo."

Art. 15

Vigilanza e controllo.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 49/2011

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente:
"c) la corrispondenza dei parametri tecnici dell'impianto al titolo abilitativo."
2. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 49/2011 le parole: "di norma con cadenza biennale," sono soppresse.

Art. 16

Sanzioni amministrative.

Modifiche dell'articolo 14 alla l.r. 49/2011

1. Nell'alinea del comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 dopo la parola: "esercisca" sono inserite le seguenti: "un'infrastruttura o".
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: "comma 3, lettere a) e b) e di cui all'articolo 6, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "comma 4 e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3".
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: "e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile" sono soppresse.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: "3 e all'articolo 6, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4 e all'articolo 6, commi 2 e 3".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
"4 bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio."
6. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la sanzione è irrogata dalla Regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'articolo 12."
7. Alla fine del comma 7 dell'articolo 14, sono aggiunte le seguenti parole: "soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003."
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
"7 bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune."

Art. 17

Disposizioni attuative.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 49/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
"1. Entro un anno dall'entrata in vigore della l.r. 11/2024, la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1."
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della l.r. 49/2011 sono abrogati.

Art. 18

Piano di risanamento.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 2) dell'articolo 16 della l.r. 49/2011 le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
"3. Il piano di risanamento contiene:
 - a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi;

- b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12.”.
 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 16 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
 5. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.”.

Art. 19

Disposizioni transitorie.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “regolamenti urbanistici” sono sostituite dalle seguenti: “piani operativi”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell'articolo 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'applicazione del risanamento ai sensi dell'articolo 12.”.
3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“8 bis. Fino all'approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica l'articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all'articolo 9.”.
5. Al comma 13 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,”, sono soppresse.
6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogate.

Art. 20

Clausola valutativa.

Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 49/2011

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“Articolo 17 bis
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell'articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;

- b) resoconto puntuale dell'attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all'articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9;
 - c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione;
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all'articolo 4, comma 3.”.

Art. 21

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 marzo 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.03.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno 2023, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 giugno 2023, n. 205

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefano Ciuoffo, Monia Monni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 marzo 2024

Approvata in data 12 marzo 2024

Divenuta legge regionale 9/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 6 Ottobre 2011, n. 49](#)

SEZIONE II

The page features a background of diagonal stripes in shades of gray and white. A prominent red circle with a white outline is positioned on the right side, containing the Roman numeral 'II' in white. The word 'SEZIONE' is written in a large, red, serif font to the left of the circle.

II



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 750 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 12 marzo 2024, collegato alla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011).

Il Consiglio regionale

Vista la base normativa a giustificazione dell'aggiornamento della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), ovvero la direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Considerato che:

- il sistema europeo richiede servizi e strutture di supporto migliori, in modo da potenziare le comunicazioni elettroniche; per far ciò ogni avanzamento tecnico deve essere considerato, incluso il sistema 5G.
- da sviluppare sono quindi le infrastrutture di rete a banda larga, compresa la rete mobile e il 5G; una volta operata tale misura sarà possibile puntare allo sviluppo dei servizi. I beneficiari sono i cittadini, le pubbliche amministrazioni, anche locali, segnatamente i comuni, ed il risultato ottenuto sarebbe duplice: quello di una incrementata qualità della comunicazione e della copertura; una migliore qualità del servizio (QoS), il tutto misurabile attraverso degli indicatori.

Valutato come tutto ciò sia un processo a cascata: la QoS dipende dalla qualità delle comunicazioni, che, a sua volta, deriva dalla copertura della rete data dall'infrastruttura in essere. In tutto questo, però, occorre considerare i costi relativi sia a funzionamento e strutture, sia ad un sistema di monitoraggio che comprenda non solo le reti "nuove", ma anche il sistema globale di reti e campi elettromagnetici preesistente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivare, attraverso un finanziamento da prevedere esplicitamente a tal fine, in aggiunta ai fondi ad oggi impiegati, in relazione all'intero sistema di infrastrutture, reti, e loro emissioni che si otterrà con l'aggiunta delle nuove infrastrutture e reti, un sistema di studio e monitoraggio complessivo di sistema dell'impatto sulla salute umana e su quella dell'ambiente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

SEZIONE III



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 22 del 21/03/2024*Oggetto:*

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - "Casse di espansione Prulli sul Fiume Arno" (codice 09IR002/G4_2). Esproprio delle seguenti aree oggetto dell'intervento: Comune di Reggello Foglio 90 particelle 66 (Catasto fabbricati) e 67 (Catasto Terreni) .

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE DIFESA DEL SUOLO

Dirigente Responsabile: Leandro RADICCHI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	No	Elenco dei proprietari soggetti ad esproprio

ATTI COLLEGATI N°0

Allegati n. 1

A *Elenco dei proprietari soggetti ad esproprio*
20c55589a2617e354d540b9c43367ae60471f5ddc001b9070f3b241c7f2687cf

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii. recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii. che, tra l’altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l’attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21/12/2015;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 - Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

RICHIAMATE le seguenti ordinanze del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico:

- Ordinanza n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
- Ordinanza n. 17 del 23/05/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Ordinanza n. 60 del 16/12/2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “09IR002/G4 2 - Casse di espansione Prulli sul Fiume Arno” e che, ai sensi dell’ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore regionale di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla citata ordinanza n. 60/2016;

RICHIAMATO il punto 2 dell'art. 7 dell'allegato B della citata ordinanza n. 60/2016, nel quale si dispone "in deroga all'art. 6 D.P.R. n. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario";

DATO ATTO, pertanto, che il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante, mentre il dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è il responsabile del procedimento espropriativo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 recante "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni", così come aggiornato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

DATO ATTO che con Decreto n. 27289 del 22/12/2023, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha individuato il settore Difesa del Suolo quale ufficio per le espropriazioni per le opere di competenza della Direzione, individuando il dirigente responsabile quale dirigente delegato per l'Ufficio espropriazioni;

RICORDATO che:

- con lettera prot. n. 495708 del 26/10/2018 sono state inviate ai proprietari risultanti dai registri catastali le comunicazioni di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;
- con ordinanza commissariale n. 67 del 12/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli", codice 09IR002/G4_2, nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001;
- con nota prot. n. 266294 del 08/07/2019 è stata inviata ai proprietari risultanti dai registri catastali l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell'intervento, anche in recepimento delle osservazioni dei proprietari, a norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, presentava alcune variazioni non sostanziali rispetto al progetto definitivo, derivanti dall'ingegnerizzazione delle soluzioni progettuali del livello definitivo, ai miglioramenti ed efficientamenti degli impianti elettromeccanici e delle strutture;

TENUTO CONTO che, per le predette modifiche progettuali, è stato necessario procedere alla variazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con Ordinanza commissariale n. 67/2019, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, e dichiarare la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, c.1, lett. a), del medesimo D.P.R.;

VISTO che, ai fini di garantire la partecipazione degli interessati ai sensi della L. 241/1990, del D.P.R. 327/2001 ex artt. 11 e 16, e della L.R. 40/2009, gli avvisi di avvio del procedimento sono stati effettuati mediante pubblicazioni:

- su due quotidiani in data 10/08/2022 e data 11/08/2022;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte II n. 33 del 17/08/2022;
- nel sito istituzionale della Regione Toscana;
- agli albi pretori del Comune di Figline e Incisa Valdarno, del Comune di Reggello e della Città Metropolitana di Firenze, per quindici giorni consecutivi;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 163 del 02/12/2022 con la quale per l'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" si è proceduto, tra l'altro, a:

- prendere atto delle risultanze della Conferenza dei servizi decisoria svoltasi in data 12/09/2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 241/90, per l'approvazione del progetto esecutivo;

- adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti;
- approvare in linea tecnica il progetto esecutivo;
- apporre il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. n. 91/2014 e dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 176 del 21/12/2022 recante "Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR002/G4_2 - Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli - Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CUP: D17B14000280003 - CIG: 9539393C20";

TENUTO CONTO che, con la predetta ordinanza n. 176/2022, si è proceduto, tra l'altro, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 c.1 lett. a) del medesimo D.P.R., e alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L. n. 116/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. a) del D.P.R. n. 327/2001, l'ordinanza di esproprio deve essere emanata entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire entro il 20/12/2027;

VISTA la nota prot. n. 203645 del 02/05/2023 con cui sono state effettuate le comunicazioni, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a tutti i soggetti interessati dal procedimento di esproprio dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATI i beni catastalmente identificati nel Comune di Reggello come indicato nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di proprietà della Ditta catastale riportata nel medesimo Allegato A, come risultante dai registri catastali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che la Ditta catastale di cui all'Allegato A, in esito alle comunicazioni sopra dette ed effettuate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e artt. 7 e 8 della L. 241/90, ha presentato osservazioni scritte come di seguito sintetizzato:

- nota prot. n. 316077 del 20/08/2019, con valutazione estimativa del compendio immobiliare di proprietà, oggetto della procedura espropriativa;
- nota prot. n. 419710 del 28/10/2021, anticipata per le vie brevi in data 09/06/2021 dal Tecnico incaricato dalla Ditta, contenente una nuova perizia estimativa relativa al compendio immobiliare da espropriare, sostitutiva della precedente;

VISTA la perizia estimativa redatta a cura del personale del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, conservata agli atti dello stesso, con quantificazione delle indennità spettanti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 per l'esproprio dei beni catastalmente identificati nell'Allegato A al presente atto;

VISTO il Verbale di Stato di consistenza dei beni di cui all'Allegato A, assunto al prot. n. 452313 del 22/11/2021, redatto in data 10/11/2021 dai Tecnici del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, in contraddittorio con un soggetto delegato dalla Ditta proprietaria;

RICHIAMATO l'accordo di cessione, sottoscritto in data 01/12/2021, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 327/2001, acquisito agli atti al prot. n. 466885 del 01/12/2021, in cui sono stati regolati gli obblighi tra Regione Toscana e la Ditta proprietaria per l'esproprio dei beni immobiliari di cui all'Allegato A al presente atto, stabilendo un'indennità di esproprio onnicomprensiva pari a Euro 830.000,00, prevedendo che alla sottoscrizione del medesimo la Ditta proprietaria maturasse il diritto alla corresponsione di un acconto dell'80% sull'indennità totale, pari ad Euro 664.000,00, e stabilendo che il restante 20% sarebbe stato erogato entro 60 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso ex art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

RICHIAMATO il decreto del dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore n. 22072 del 14/12/2021 con cui, dato atto di quanto stabilito nel citato accordo di cessione e della piena disponibilità del diritto di proprietà dei beni in questione, è stato assunto impegno di spesa n. 168 nel capitolo 1115 della contabilità speciale 6010 che presenta la necessaria disponibilità, per la somma complessiva di Euro 830.000,00, ed è stata altresì disposta la liquidazione di Euro 664.000,00, attingendo al medesimo impegno, quale acconto dell'80% dell'indennità totale;

RICHIAMATO il decreto del dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore n. 1501 del 25/01/2022 con cui, in modifica a quanto disposto con D.D. n. 22072/2021, è stato annullato l'impegno di spesa n. 168 nel capitolo 1115

della CS 6010 per Euro 830.000,00, ed assunto nuovo impegno di spesa n. 176 a valere nel capitolo 1116 della CS 6010 che presenta la necessaria disponibilità, per la somma di Euro 830.000,00, disponendo altresì la liquidazione dell'acconto dell'80%, per Euro 664.000,00, attingendo al medesimo nuovo impegno;

DATO ATTO che con il predetto decreto n. 1501 del 25/01/2022, è stata liquidata alla Ditta proprietaria di cui all'Allegato A, la somma di Euro 664.000,00 quale acconto dell'80% dell'indennità totale, con mandati di pagamento nn. 112-113-114 del 07/02/2022;

VISTO il verbale di immissione in possesso delle aree preordinate all'esproprio e da occupare temporaneamente - ex art. 22/bis c.4, art. 49 c.3, art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 - assunto al prot. n. 111560 del 15/02/2024, redatto in data 14/02/2024 dai Tecnici del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, in contraddittorio con la Ditta proprietaria ed un testimone, con cui la Regione Toscana, rilevato lo stato di consistenza dei beni immobili di cui all'Allegato A al presente atto, ne prende pieno ed effettivo possesso;

VISTO il decreto n. 5234 del 07/03/2024, a firma del dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore, che ha disposto la liquidazione del 20% dell'indennità di espropriari a Euro 166.000,00, alla Ditta proprietaria di cui all'Allegato A, a valere sull'impegno di spesa n. 176 nel capitolo 1116 della CS 6010;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001:

- al trasferimento dei beni immobili di cui all'Allegato A al presente atto, al Demanio dello Stato-Ramo idrico, C.F. 97905270589, tramite la presente ordinanza di esproprio;
- alla registrazione del presente atto e senza indugio alla successiva trascrizione presso rispettivamente l'Agenzia delle Entrate di Firenze e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze;

DATO ATTO che non sono necessari frazionamenti dei beni ai fini del loro trasferimento al Demanio dello Stato Ramo idrico col presente atto;

DATO ATTO che il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, e da imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché da tassa ipotecaria in quanto trattasi di atto di trasferimento in favore del Demanio dello Stato-Ramo idrico;

ORDINA

1. DI DISPORRE, ai fini della realizzazione dell'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno, codice 09IR002/G4_2, l'espropriazione definitiva e quindi il passaggio di proprietà a favore del Demanio dello Stato-Ramo idrico - C.F. 97905270589, contro i soggetti comproprietari risultanti dai registri catastali e indicati nell'Allegato A al presente atto, dei beni immobili di cui medesimo all'Allegato A, catastalmente identificati nel Comune di Reggello, come di seguito descritto:

a) Catasto fabbricati:

- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 5, partita: bene comune non censibile; Loc. Borratino n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 502, categoria C02, classe 03, consistenza mq 40; Loc. Piani n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 503, categoria C06, classe 04, consistenza mq 30; Loc. Piani n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 504, partita: bene comune non censibile; Loc. Piani n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 505, categoria A10, classe U, consistenza mq 87; Loc. Piani n. 121-Piano 1;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 506, categoria C02, classe 05, consistenza mq 142; Loc. Piani n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 507, categoria C02, classe 07, consistenza mq 19; Loc. Piani n. 121-Piano T;
- Foglio n. 90, Part. n. 66, sub 508, categoria A03, classe 04, consistenza mq 197; Loc. Piani n. 121-Piano 1;

b) Catasto terreni:

- Foglio n. 90, Part. n. 67, porz. A, qualità: incolt prod, classe U, superficie mq 3.172;
- Foglio n. 90, Part. n. 67, porz. B, qualità: seminativo, classe 3, superficie mq 828;

Totale indennità Euro 830.000,00

2. DI DARE ATTO che:

- la presente ordinanza è già stata eseguita, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, in data 14/02/2024, come risulta da verbale di immissione in possesso di cui nelle premesse;
- tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- la presente ordinanza, esente da bollo ai sensi del punto 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26.10.1972 e esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché da tassa ipotecaria, sarà trascritta alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze;

3. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 che il presente atto sia notificato, a cura del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, ai soggetti indicati nell'Allegato A, quali comproprietari dei beni immobili espropriati;

4. DI DISPORRE, altresì, che la registrazione sia eseguita dal Settore Difesa del Suolo e la trascrizione, con voltura dei beni, del presente atto sia eseguita a cura del Genio Civile Valdarno Superiore, con l'avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Commissario di governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 23 del 21/03/2024***Oggetto:*

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - III atto integrati dell'Accordo di programma MATTM-Regione Toscana del 3.11.2010 e 'Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod . 091R523/G1 "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D. Impegno di spesa ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 - Stato finale.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Dirigente Responsabile: Francesco PISTONE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

CONSIDERATO che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:

- interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;
- interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di € 10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;

PRESO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:

- è stato approvato l’Allegato B, contenente gli interventi finanziati dalla Regione e dalle risorse FSC 2014/2020, che nella parte B1 (interventi realizzati dal Commissario avvalendosi dei Settori Regionali) prevede l’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;
- si è dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra, per € 37.095.975,46 (di cui € 1.800.000,00 risorse MATTM, € 27.038.404,56 risorse del bilancio regionale, € 7.877.790,45 fondi FSC 2014/2020 e € 379.780,45 risorse regionali) saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA” e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;
- è stato determinato, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, quale quota da versare nella C.S. 5588 l’importo di € 379.780,45 in quanto la spesa complessiva di € 130.741,36 è stata sostenuta dalla Regione Toscana come dettagliato in tale Ordinanza;
- è stato disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere;
- è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato B si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 60/2016 con le precisazioni riportate in tale Ordinanza;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza Commissariale n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, limitatamente al capo III (“*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*”) e all’art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 17274 del 16/11/2017 “ D.Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 lett. a) – Decreto di approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara sotto soglia per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” - Intervento 2016-DC-6 di cui alle DGRT 433/2016 e 335/2017” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) attualmente Intervento Cod. 09IR523/G1:

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale n. 5014 del 09/04/2018 con il quale vengono approvati i verbali delle sedute di gara per l’apertura delle buste amministrative, l’elenco degli ammessi e degli esclusi;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 68 del 06/08/2018 con la quale si dispone l’aggiudicazione non efficace della gara relativa all’affidamento dei lavori dell’intervento 2016-DC-6, attualmente Cod. 09IR523/G1 - “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D) al Consorzio Stabile Alveare Network - C.F. e P.I. 03661100242 - con sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma per l’importo di euro 945.014,40 oltre a costi della sicurezza per euro 42.023,59, oltre IVA 22% per euro 217.148,36, per un totale di euro 1.204.186,35;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 104 del 08/11/2018 con la quale si è resa efficace l’aggiudicazione dell’intervento al Consorzio Stabile Alveare Network;

CONSIDERATO che:

- ° in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8543 con il quale il Consorzio Stabile Alveare Network ha assunto l’esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 987.037,99 IVA esclusa al netto del ribasso d’asta del 23,82%;
- ° con verbale in data 04/03/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna parziale dei lavori ;
- ° con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica MORI ha proceduto alle consegna definitiva dei lavori ;
- ° Che con nota n. 0328643 del 28/09/2020 il Consorzio Stabile ALVEARE Network ha comunicato di aver cambiato denominazione sociale in CONSORZIO STABILE BUILD Scarl;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di governo n. 3 del 20/01/2020 avente ad oggetto: “*D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento Cod.*

09IR523/G1 - Approvazione variante e nuovo quadro economico dell'intervento "Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada" (CUP D37B1600080002 - CIG 723598293D);

RICHIAMATA Richiamata l'Ordinanza del Commissario di governo n. 92 del 27/05/2021 con la quale è stata approvata la variante n. 2 ed il nuovo quadro economico dell'intervento;

RICHIAMATA Richiamata l'Ordinanza del Commissario di governo n. 37 del 24/03/2022 con la quale è stata approvata la variante migliorativa n. 3 ed il nuovo quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:

		Agg. Eff (a)	Variante 1 (b)	Variante 2 (c)	Variante 3 (d)
A	Lavori a base d'asta				
	Lavori a misura	€ 929.360,17	€ 958.444,91	€ 1.159.554,29	€ 745.299,38
	Lavori a corpo	€ 15.654,23	€ 40.589,04	€ 40.589,04	€ 434.143,95
	Totale A	€ 945.014,40	€ 999.033,95	€ 1.200.143,33	€ 1.179.443,33
B	Costi per la sicurezza				
	Costi per la sicurezza	€ 42.023,59	€ 74.348,41	€ 74.348,41	€ 74.348,41
	Totale A + B	€ 987.037,99	€ 1.073.382,36	€ 1.274.491,74	€ 1.253.791,74
C	Somme a disposizione Amministrazione				
	IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22%	€ 217.148,36	€ 236.144,12	€ 280.388,18	€ 275.834,18
	Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Imprevisti	€ 11.443,49	€ 11.443,49	€ 11.443,49	€ 11.443,49
	Accantonamento di cui art. 11 D.Lgs. 50/2016 *	€ 21.381,24	€ 21.381,24	€ 31.508,09	€ 31.508,09
	Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere	€ 32.853,56	€ 32.853,56	€ 24.436,85	€ 24.436,85
	Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 *	€ 641,26	€ 641,26	€ 641,26	€ 641,26
	Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica *	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Spese per pubblicità *	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua applicazione	€ 15.245,35	€ 15.245,35	€ 13.393,67	€ 13.393,67
	Totale C	€ 338.713,26	€ 357.709,02	€ 401.811,55	€ 397.257,55
	Totale A+B+C	€ 1.325.751,25	€ 1.431.091,37	€ 1.676.303,29	€ 1.651.049,29
D	Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai sensi L. 205/2017				
	Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza	€ 21.714,84	€ 23.614,41	0	0
	Adeguamento IVA su somme a disposizione	€ 1.524,54	€ 1.524,54	0	0
	Totale D	€ 23.239,38	€ 25.138,95	0	0
E	Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di Livorno				
	Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale E	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale C+D+E	€ 483.281,76	€ 504.177,09	€ 523.140,67	€ 518.586,67
	Totale quadro economico A+B+C+D+E	€ 1.470.319,75	€ 1.577.559,44	€ 1.797.632,41	€ 1.772.378,41
	Economie di gara	€ 377.810,14	€ 270.570,44	€ 50.497,49	€ 75.751,49
	Importo Totale del Progetto	€ 1.848.129,89	€ 1.848.129,89	€ 1.848.129,89	€ 1.848.129,89

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, che prevede, all'art. 26, per gli appalti in corso d'esecuzione il cui termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre 2021, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, l'obbligo, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di adottare gli Stati d'Avanzamento dei Lavori (SAL) applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all'appalto in oggetto è scaduto entro il 31 dicembre 2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 878 del 29 luglio 2022 recante "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022", con cui, a seguito dell'approvazione del nuovo prezzo regionale si sono aggiornate le indicazioni operative per la determinazione dei maggiori costi relativi all'aumento dei prezzi per le lavorazioni eseguite nell'anno 2022;

DATO ATTO che nel corso dei lavori di cui al presente appalto è stato emessi il SAL n. 1 ed il Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 07.05.2020 per un importo di € 79.757,72 oltre IVA al 22%, il SAL n. 2 ed il Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 12.07.2021 per un importo di € 495.755,22 oltre IVA al 22% e lo stato finale a tutto il 29/08/2022;

DATO ATTO inoltre che lo stato finale contiene lavorazioni effettuate nel corso dell'anno 2022 e che risulta dunque necessario stimare i costi aggiuntivi relativi a tali lavorazioni, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022;

PRESO ATTO che che il Direttore dei Lavori, ha trasmesso la documentazione, conservata agli atti del Settore, in cui si stima l'importo delle somme aggiuntive necessarie per l'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 relativamente allo stato finale, stima effettuata applicando i prezzi contenuti nel prezzo regionale approvato con la D.G.R.T. n. 828/2022 e con le modalità indicate nella D.G.R.T. n. 630/2022 come aggiornata dalla D.G.R.T. n. 878/2022;

DATO ATTO che l'importo stimato come sopra determinato risulta pari ad € 125.860,16 oltre IVA al 22% pari ad € 27.689,24 per un totale di € 153.549,40;

VISTO che il comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come specificato nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07/06/2022 e confermato nella D.G.R.T. n. 878 del 29 luglio 2022, prevede, ordinariamente, che si possano utilizzare, ai fini sopra indicati:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, comprese le opzioni di modifica di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016,
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente responsabile del contratto, in data 26/02/2024 conservata agli atti del Settore, in cui, concorda con quanto indicato dal direttore dei lavori e conferma che:

- il corrispettivo totale risulta essere pari a € 125.860,16 oltre ad Iva al 22%, come risultante nel dal prospetto di calcolo, sottoscritto il 30/08/2022 e agli atti dell'ufficio e nel Conto finale bis.
- il 30 agosto 2022 il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Toscana ha effettuato la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15, luglio 2022 n. 91, per € 70.817,38, in quanto sul quadro economico, fatto salve le necessità per l'IVA, risultavano disponibili solo € 55.042,78 per la copertura della quota imponibile;
- tale richiesta è stata accettata e che il Ministero ha versato la somma richiesta al fondo adeguamento prezzi art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in due acconti e precisamente € 35.408,69 con quietanza 13 del 26/06/2023 e € 35.408,69 con quietanza 14 del 14/11/2023;
- tali importi sono state accertati e resi disponibili con accertamento n°66 capitolo 98101 istituito in data 10/07/2023 accertamento n°67 capitolo 98101 istituito in data 20/11/2023;
- la somma necessaria per la maggior spesa di € 153.549,40 trova copertura come di seguito
 - € 70.817,38 derivanti dalla somma del Fondo adeguamento prezzi art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
 - € 82.732,02 dal quadro economico dell'intervento, in parte dai ribassi d'asta (€ 75.751,49) e in parte riducendo gli imprevisti (€ 6.980,53)

CONSIDERATO che:

- l'importo per i costi aggiuntivi, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, relativamente al lo Stato finale dei lavori risultano pari a € 153.549,40;
- il quadro economico dei lavori relativi all'intervento in oggetto viene così rideterminato, in considerazione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come specificato nella D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022 e confermato nella D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022 :

		Variante 2 (c)	Variante 3 (d)	DL AIUTI
A	Lavori a base d'asta			
	Lavori a misura	€ 1.159.554,29	€ 745.299,38	€ 745.299,38
	Lavori a corpo	€ 40.589,04	€ 434.143,95	€ 434.143,95
	Totale A	€ 1.200.143,33	€ 1.179.443,33	€ 1.179.443,33
B	Costi per la sicurezza			
	Costi per la sicurezza	€ 74.348,41	€ 74.348,41	€ 74.348,41

	Totale A + B	€ 1.274.491,74	€ 1.253.791,74	€ 1.253.791,74
C	Somme a disposizione Amministrazione			
	IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22%	€ 280.388,18	€ 275.834,18	€ 275.834,18
	Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Imprevisti	€ 11.443,49	€ 11.443,49	€ 4.462,96
	Accantonamento di cui art. 11 D.Lgs. 50/2016 *	€ 31.508,09	€ 31.508,09	€ 31.508,09
	Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere	€ 24.436,85	€ 24.436,85	€ 24.436,85
	Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 *	€ 641,26	€ 641,26	€ 641,26
	Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica *	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Spese per pubblicità *	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua applicazione	€ 13.393,67	€ 13.393,67	€ 13.393,67
	DL AIUTI Stato finale da quadro economico			€ 82.732,02
	DL AIUTI Stato finale da fondo ministeriale			€ 70.817,38
	Totale C	€ 401.811,55	€ 397.257,55	€ 543.826,42
D	Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai sensi L. 205/2017			
	Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza	0	0	
	Adeguamento IVA su somme a disposizione	0	0	
	Totale D	0	0	
E	Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di Livorno			
	Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale E	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale quadro economico A+B+C+D+E	€ 1.797.632,41	€ 1.772.378,41	€ 1.918.947,28
	Economie di gara	€ 50.497,49	€ 75.751,49	0
	Importo Totale del Progetto	€ 1.848.129,89	€ 1.848.129,89	€ 1.918.947,28

Ritenuto quindi di procedere ad impegnare in favore della ditta Consorzio Stabile BUILD Scarl - C.F. e P. IVA 03661100242 - con sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma con il presente provvedimento la complessiva somma di € 153.549,40 così suddivisa:

- € 70.817,38 sul capitolo 161015 della contabilità speciale 5588
- € 82.732,02 sul capitolo 11183 della contabilità speciale 5588 che presentano la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di determinare i maggiori costi derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 91/2022, relativamente al presente intervento, per le motivazioni sopra espresse;
2. di prendere atto che l'importo della maggiorazione, così come determinato dal Direttore dei Lavori, nella documentazione agli atti del Settore, ammonta a complessivi € 153.549,40 IVA compresa per maggiorazione importo Stato finale ;
3. di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento e

Dirigente responsabile del contratto nella relazione redatta in data 26/02/2024, conservata agli atti del Settore;

4. di rideterminare il quadro economico dei lavori relativi all'intervento in oggetto, in considerazione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come specificato nella D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022 e confermato nella D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022 :

		Variante 2 (c)	Variante 3 (d)	DL AIUTI
A	Lavori a base d'asta			
	Lavori a misura	€ 1.159.554,29	€ 745.299,38	€ 745.299,38
	Lavori a corpo	€ 40.589,04	€ 434.143,95	€ 434.143,95
	Totale A	€ 1.200.143,33	€ 1.179.443,33	€ 1.179.443,33
B	Costi per la sicurezza			
	Costi per la sicurezza	€ 74.348,41	€ 74.348,41	€ 74.348,41
	Totale A + B	€ 1.274.491,74	€ 1.253.791,74	€ 1.253.791,74
C	Somme a disposizione Amministrazione			
	IVA su lavori a base d'asta e costi per la sicurezza al 22%	€ 280.388,18	€ 275.834,18	€ 275.834,18
	Totale rilievi, accertamenti e indagini pre-intervento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Imprevisti	€ 11.443,49	€ 11.443,49	€ 4.462,96
	Accantonamento di cui art. 11 D.Lgs. 50/2016 *	€ 31.508,09	€ 31.508,09	€ 31.508,09
	Spese tecniche per aggiornamento verifica, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e ispettore cantiere	€ 24.436,85	€ 24.436,85	€ 24.436,85
	Assicurazione progettisti di cui art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 *	€ 641,26	€ 641,26	€ 641,26
	Spese per pubblicazioni, diffusione e presentazione pubblica *	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Spese per pubblicità *	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Rilievi, accertamenti e indagini post-intervento	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	IVA al 22% su somme a disposizione soggette alla sua applicazione	€ 13.393,67	€ 13.393,67	€ 13.393,67
	DL AIUTI Stato finale da quadro economico			€ 82.732,02
	DL AIUTI Stato finale da fondo ministeriale			€ 70.817,38
	Totale C	€ 401.811,55	€ 397.257,55	€ 543.826,42
D	Altre somme a disposizione: adeguamento IVA ai sensi L. 205/2017			
	Adeguamento IVA su lavori e costi per la sicurezza	0	0	
	Adeguamento IVA su somme a disposizione	0	0	
	Totale D	0	0	
E	Somme a disposizione già sostenute e liquidate dalla Provincia di Livorno			
	Totale rilievi, accertamenti e spese tecniche comprensive di IVA	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale E	€ 121.329,12	€ 121.329,12	€ 121.329,12
	Totale quadro economico A+B+C+D+E	€ 1.797.632,41	€ 1.772.378,41	€ 1.918.947,28
	Economie di gara	€ 50.497,49	€ 75.751,49	0
	Importo Totale del Progetto	€ 1.848.129,89	€ 1.848.129,89	€ 1.918.947,28

5. di impegnare in favore della ditta Consorzio Stabile BUILD Scarl - C.F. e P. IVA 03661100242 - con sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma con il presente provvedimento la complessiva somma di € 153.549,40 così suddivisa:
 - € 70.817,38 sul capitolo 161015 della contabilità speciale 5588

- € 82.732,02 sul capitolo 11183 della contabilità speciale 5588 che presentano la necessaria disponibilità;

6. di procedere alle liquidazioni successive delle somme spettanti al Consorzio Stabile BUILD Scarl - C.F. e P. IVA 03661100242 - con sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma, con le modalità stabilite nel contratto, dietro presentazione di regolare fattura;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO PISTONE

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 24 del 21/03/2024***Oggetto:*

Adeguamento del SAL 1 dell'appalto "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata", in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50. (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839).

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Dirigente Responsabile: Fabio MARTELLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede che:

- a) le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- d) una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- e) l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

RICHIAMATO in particolare l'allegato B alla suddetta Ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

VISTA l'Ordinanza del Commissario n. 24 del 27 marzo 2018 "D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in Legge 164/2014 - Accordo di Programma del 3/11/2010 - terzo Atto integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi;

CONSIDERATO che nel sopra citato terzo atto integrativo è compreso l'"Intervento codice 09IR504/G1 - Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata";

CONSIDERATO che, con la sopra citata Ordinanza n. 24/2018 il Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento di cui sopra individuando il Settore Genio Civile Valdarno Centrale come riferimento per l'attuazione dell'intervento;

CONSIDERANDO che per l'attuazione di tale intervento l'Ordinanza n. 24/2018 dispone che siano utilizzate le disposizioni dell'allegato B dell'Ordinanza n. 60/2016 con le precisazioni riportate nella medesima Ordinanza n. 24/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 35 bis, che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

DATO ATTO che, in conformità all'Ordinanza commissariale n. 24/2018, quale Dirigente responsabile del contratto (D.R.C.) per l'intervento in oggetto è individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Centrale;

DATO ATTO che con Decreto n. 9713 del 12 giugno 2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con oggetto "Interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche", sono stati individuati il Responsabile Unico del Procedimento ed i componenti del gruppo di progettazione dell'intervento "Cassa di Laminazione Pontassio (torr. Stella) Lotto 3";

VISTO il Decreto n. 9638 del 25/06/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile nonché i Decreti dirigenziali n. 19674 del 04/10/2022 e n. 24130 del 13/11/2023 con i quali risulta aggiornato il gruppo tecnico dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 192 del 01/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione del terzo stralcio funzionale della "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata" (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839) e indetta la procedura di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 36, commi 2, lettera d), e 9, e

60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza n. 174 del 16/12/2022 che dispone l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori terzo stralcio funzionale della "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata". (CUP: D87B17000060002 - CIG: 8990283839) a favore della Impresa S.T.E.S. Costruzioni S.r.L., C.F. e P. IVA 06568910480, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), Via Impruneta, 38 - Cap 50056, che ha offerto un ribasso del 26,118% sull'importo a base di gara, per un importo offerto pari ad Euro 1.546.539,52 oltre Euro 26.604,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% pari ad Euro 346.091,61, per un totale di Euro 1.919.235,29;

DATO ATTO che, il quadro economico dell'intervento in parola, a seguito dell'aggiudicazione risulta così rimodulato:

LAVORI e SICUREZZA	
a	Lavori a misura € 1.546.539,52
	totale a): lavori soggetti a ribasso € 1.546.539,52
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 26.604,16
	totale b): sicurezza non soggetta a ribasso 26.604,16
	a+b) Totale lavori+sicurezza € 1.573.143,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	Espropri e occupazioni € 1.109.440,63
c.2	Spese correlate alle acquisizioni degli immobili e conclusione tecnico-amministrativa dei lotti (registrazione, trascrizione atti, vulture, indennità varie, rilievi, frazionamenti, soprassuoli, svalutazioni ecc.) € 1.290.559,37
c.3	Bonifica bellica € 40.000,00
c.4	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione € 12.900,00
c.5	Verifica e supporto al RUP per validazione € 6.588,00
c.6	Verifiche strutturali e geotecniche € 5.626,08
c.7	Indagini geognostiche e geofisiche € 6.036,56
c.8	Analisi e prove di laboratorio geotecnico e chimico € 9.413,34
c.9	Verifiche di addensamento in corso d'opera € 13.000,00
c.10	Servizio supporto progettazione opera di scarico di sicurezza € 50.625,12
c.11	Monitoraggio falda € 3.000,00
c.12	Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.lgs 50/2016 € 42.397,21
c.13	Oneri per l'allaccio ENEL della fornitura elettrica potenza fino a 80 kw in BT € 5.000,00
c.14	Pubblicazioni e ANAC € 9.000,00
c.15	Eventuale adeguamento costi aziendali Covid_19 (+2% spese generali: 17% su lavorazioni "a") € 36.403,64
c.16	Eventuale adeguamento attuazione dei Piani di Sicurezza "b" in periodo Covid_19 € 462,68
c.17	Eventuale Importo Sicurezza Covid_19 € 6.702,98
c.18	IVA su a+b) (22%) € 346.091,61
c.19	IVA su c.15)+c.16)+c.17) (22%) € 9.585,25
c.20	Imprevisti e arr. € 157.314,37
	totale c): somme a disposizione € 3.160.146,84
d	Ribasso d'asta € 516.709,48
	TOTALE GENERALE (a+b+c+d) € 5.250.000,00

DATO ATTO che in data 08/03/2023 è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica secondo a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R.T. 105/2020, allegato C, paragrafo 4 con l'Impresa S.T.E.S. Costruzioni S.r.L avente sede legale a Montelupo Fiorentino (FI);

DATO ATTO che in data 20 aprile 2023 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Centrale;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo n. 11165 della contabilità speciale n. 5588 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha predisposto in data 7/11/2023 lo stato di avanzamento dei lavori "SAL n. 1" ed il RUP ha predisposto il relativo certificato di pagamento;

RICORDATO che il decreto legge n. 50 del 17/05/2022 prevede, all'art. 26, commi 6bis e 6ter, per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, di adottare, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, gli stati d'avanzamento dei lavori (sal) applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26;

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 26, commi 6bis e 6ter, del d.l. 50/2022, il direttore dei lavori ha predisposto in data 07/11/2023 il certificato di pagamento straordinario denominato "1_2";

CONSIDERATO che l'importo indicato nel suddetto certificato di pagamento straordinario ammonta ad euro 79.700,00 oltre iva 22% di euro 17.534,00 per un totale di euro 97.234,00 in conformità alla valutazione del direttore lavori, approvata dal rup, conservata agli atti del settore genio civile valdarno centrale;

VISTA la relazione del Dirigente responsabile del contratto, redatta in data 9 novembre 2023, conservata agli atti del Settore, nella quale concorda con quanto indicato dal direttore dei lavori e conferma la disponibilità, sul quadro economico dell'intervento, di somme a copertura dell'importo di euro 97.234,00;

TENUTO CONTO che l'agenzia delle entrate con la risoluzione 39/e del 13/07/2022 ha chiarito che, per ciò che concerne l'applicazione dell'iva sulle somme in compensazione, *"si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.";*

CONSIDERATO che l'importo della suddetta valutazione determinata ai sensi dall'art. 26, commi 6bis e 6ter, del d.l. 50/2022 trova copertura tramite le somme allocate alla voce d) ribasso d'asta;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento in oggetto viene aggiornato inserendo la nuova voce: c21 "adeguamento sal 1 – art. 26 D.L. n. 50/2022" dell'importo di euro 97.234,00 e riducendo la voce d) per il medesimo importo, come di seguito riportato:

LAVORI e SICUREZZA		
a	Lavori a misura	€ 1.546.539,52
	totale a): lavori soggetti a ribasso	€ 1.546.539,52
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	26.604,16
	totale b): sicurezza non soggetta a ribasso	26.604,16

a+b) Totale lavori+sicurezza € 1.573.143,68

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1	Espropri e occupazioni Spese correlate alle acquisizioni degli immobili e conclusione tecnico-amministrativa dei lotti (registrazione, trascrizione atti, volture, indennità varie, rilievi, frazionamenti, soprassuoli, svalutazioni ecc.)	€ 1.109.440,63
c.2	Bonifica bellica	€ 40.000,00
c.3	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 12.900,00
c.4	Verifica e supporto al RUP per validazione	€ 6.588,00
c.5	Verifiche strutturali e geotecniche	€ 5.626,08
c.6	Indagini geognostiche e geofisiche	€ 6.036,56
c.7	Analisi e prove di laboratorio geotecnico e chimico	€ 9.413,34
c.8	Verifiche di addensamento in corso d'opera	€ 13.000,00
c.9	Servizio supporto progettazione opera di scarico di sicurezza	€ 50.625,12
c.10	Monitoraggio falda	€ 3.000,00
c.11	Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.lgs 50/2016	€ 42.397,21
c.12	Oneri per l'allaccio ENEL della fornitura elettrica potenza fino a 80 kw in BT	€ 5.000,00
c.13	Pubblicazioni e ANAC	€ 9.000,00
c.14	Eventuale adeguamento costi aziendali Covid_19 (+2% spese generali: 17% su lavorazioni "a")	€ 36.403,64
c.15	Eventuale adeguamento attuazione dei Piani di Sicurezza "b" in periodo Covid_19	€ 462,68
c.16	Eventuale Importo Sicurezza Covid_19	€ 6.702,98
c.17	IVA su a+b) (22%)	€ 346.091,61
c.18	IVA su c.15)+c.16)+c.17) (22%)	€ 9.585,25
c.19	Imprevisti e arr.	€ 157.314,37
c.20	Adeguamento SAL 1 – art. 26 D.L. n. 50/2022	€ 97.234,00
	totale c): somme a disposizione	€ 3.257.380,84
d	Ribasso d'asta	€ 419.475,88

TOTALE GENERALE (a+b+c+d) € 5.250.000,00

VERIFICATA l'invarianza del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell'appaltatore;

RITENUTO, di assumere, col presente atto, sul capitolo n. 11165 contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità, l'impegno a favore della Impresa S.T.E.S. Costruzioni S.r.L. (codice CONTSPEC 7505), C.F. e P. IVA 06568910480, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), Via Impruneta, 38 - Cap 50056, di Euro 79.700,00 oltre Euro 17.534,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 97.234,00;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di riconoscere, in relazione all'appalto dei lavori terzo stralcio funzionale della "Cassa di espansione sul Torrente Stella in Località Pontassio nel Comune di Quarrata", in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 l'importo di euro 79.700,00, oltre IVA 22% di euro 17.534,00, per un totale di euro 97.234,00;
- 2) di procedere alla totale copertura dell'importo di cui al punto 1, pari ad euro 97.234,00, a valere sulle risorse allocate alla voce d) "Ribasso d'asta" del quadro economico;

- 3) di approvare per quanto sopra riportato e con riferimento all'intervento in oggetto, il seguente aggiornamento del quadro economico, in cui è stata inserita la voce c21) "Adeguamento SAL 1 – art. 26 D.L. n. 50/2022" per un importo pari a quello previsto dal precedente punto 2 e, per le motivazioni riportate in narrativa, la voce d) "Ribasso d'asta":

LAVORI e SICUREZZA		
a	Lavori a misura	€ 1.546.539,52
	totale a): lavori soggetti a ribasso	€ 1.546.539,52
b	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	26.604,16
	totale b): sicurezza non soggetta a ribasso	26.604,16
	a+b) Totale lavori+sicurezza	€ 1.573.143,68
SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Espropri e occupazioni Spese correlate alle acquisizioni degli immobili e conclusione tecnico-amministrativa dei lotti (registrazione, trascrizione atti, vulture, indennità varie, rilievi, frazionamenti, soprassuoli, svalutazioni ecc.)	€ 1.109.440,63
c.2		€ 1.290.559,37
c.3	Bonifica bellica	€ 40.000,00
c.4	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 12.900,00
c.5	Verifica e supporto al RUP per validazione	€ 6.588,00
c.6	Verifiche strutturali e geotecniche	€ 5.626,08
c.7	Indagini geognostiche e geofisiche	€ 6.036,56
c.8	Analisi e prove di laboratorio geotecnico e chimico	€ 9.413,34
c.9	Verifiche di addensamento in corso d'opera	€ 13.000,00
c.10	Servizio supporto progettazione opera di scarico di sicurezza	€ 50.625,12
c.11	Monitoraggio falda	€ 3.000,00
c.12	Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.lgs 50/2016	€ 42.397,21
c.13	Oneri per l'allaccio ENEL della fornitura elettrica potenza fino a 80 kw in BT	€ 5.000,00
c.14	Pubblicazioni e ANAC	€ 9.000,00
c.15	Eventuale adeguamento costi aziendali Covid_19 (+2% spese generali: 17% su lavorazioni "a")	€ 36.403,64
c.16	Eventuale adeguamento attuazione dei Piani di Sicurezza "b" in periodo Covid_19	€ 462,68
c.17	Eventuale Importo Sicurezza Covid_19	€ 6.702,98
c.18	IVA su a+b) (22%)	€ 346.091,61
c.19	IVA su c.15)+c.16)+c.17) (22%)	€ 9.585,25
c.20	Imprevisti e arr.	€ 157.314,37
c.21	Adeguamento SAL 1 – art. 26 D.L. n. 50/2022	€ 97.234,00
	totale c): somme a disposizione	€ 3.257.380,84
d	Ribasso d'asta	€ 419.475,48
	TOTALE GENERALE (a+b+c+d)	€ 5.250.000,00

4) di impegnare a favore della Società S.T.E.S. Costruzioni S.r.L. (codice CONTSPEC 7505) C.F. e P. IVA 06568910480, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), Via Impruneta, 38 - Cap 50056, l'importo di Euro 79.700,00, oltre IVA 22% di euro 17.534,00, per un totale di euro 97.234,00; sul capitolo n. 11165 della contabilità speciale n. 5588;

5) di procedere alla liquidazione delle somme alla Società S.T.E.S. Costruzioni S.r.L., con le modalità stabilite nel contratto del 08/03/2023;

6) di procedere ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente Ordinanza sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Fabio Martelli

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**